

Delibera n. 84/2015

Prescrizioni a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativamente ad alcune modifiche da essa apportate, nel corso del 2015, al Prospetto informativo della rete 2014 e 2015

L'Autorità, nella sua riunione del 9 ottobre 2015;

VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTI in particolare, i commi 2 e 3 del citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011 e, specificamente:

- la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede «*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)»;*

- la lett. b) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede «*a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori»;*

- la lett. f) del comma 3, in base alla quale l'Autorità «*ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati»;*

- la lett. i) del comma 3, che disciplina il potere sanzionatorio dell'Autorità;

VISTO il decreto legislativo del 15 luglio 2015, n. 112, recante «*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)»;*

VISTO in particolare l'art. 14 comma 1 del citato decreto legislativo n. 112/2015 che stabilisce che «*Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione»;* ed il comma 4 dello stesso

articolo che stabilisce che *“il prospetto informativo della rete è pubblicato... almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d’infrastruttura”*;

CONSIDERATO che disposizioni del medesimo tenore letterale di quelle sopra citate erano precedentemente contenute nei commi 1 e 4 dell’art. 13 del d.lgs. 188/2003, recante *“Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria”*, ora abrogato per effetto dell’art. 42 del d.lgs. 112/2015;

VISTA la Delibera dell’Autorità n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*;

VISTA la Delibera dell’Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 5 novembre 2014, in materia di *“Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.”*;

VISTO in particolare il secondo periodo del terzo capoverso della sezione 1.1 dell’allegato alla citata delibera n. 76/2014 che stabilisce che *“Eventuali modifiche in ragione di cambiamenti del quadro normativo e/o di atti regolamentari o anche, in via eccezionale, su iniziativa del GI purché adeguatamente motivati, successive alla prima pubblicazione del Prospetto Informativo della Rete, dovranno essere comunicate all’Autorità entro la data di pubblicazione sul sito del GI e rese esecutive dopo 30 giorni dalla loro pubblicazione, ove non diversamente previsto da atto regolamentare o norma nazionale/comunitaria”*;

CONSIDERATO che con Disposizione n. 19 del 12 dicembre 2015 l’Amministratore Delegato di RFI ha emanato il Prospetto Informativo della Rete nell’edizione aggiornata al dicembre 2014 (PIR 2015);

CONSIDERATO che con nota prot. 264 del 2 febbraio 2015 RFI ha comunicato alle Imprese ferroviarie, alle Regioni e ai soggetti titolari accordo quadro, nonché all’Autorità, di aver pubblicato sul proprio sito internet l’aggiornamento straordinario dell’edizione dicembre 2014 del PIR 2015, indicando un termine di quindici giorni per la presentazione di osservazioni e comunicando che, a valle delle eventuali osservazioni pervenute, avrebbe pubblicato la versione definitiva del PIR edizione

dicembre 2014 (PIR 2015), procedendo al contempo all'aggiornamento del PIR edizione dicembre 2013 (PIR 2014) *“per quanto concerne, alla luce della delibera ART n. 70, le parti di immediata applicazione per il corrente orario di servizio”*;

CONSIDERATO che nel suddetto aggiornamento straordinario pubblicato in data 2 febbraio 2015, è stata introdotta al punto 1 della sezione 2.4.3 una franchigia a favore del Gestore dell'Infrastruttura (GI), pari all'1% del valore dell'importo del contratto di utilizzo stipulato tra il GI e ciascuna Impresa ferroviaria (IF), sulle penali dovute dal GI ai sensi della sezione 2.4.3 citata;

CONSIDERATO che Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a., con nota del 17 febbraio, e l'Associazione Fercargo, con nota del 20 febbraio 2015, inviate a RFI e per conoscenza all'Autorità, hanno contestato l'introduzione della suddetta franchigia a favore del GI;

CONSIDERATO che con Disposizioni n. 2 e 3 del 4 marzo 2015 l'Amministratore Delegato di RFI ha emanato rispettivamente il "PIR 2015 edizione marzo 2015" ed il "PIR 2014 edizione marzo 2015";

CONSIDERATO che nel PIR 2015 edizione marzo 2015 e nel PIR 2014 edizione marzo 2015, sopra citati, è stata confermata al punto 1 della sezione 2.4.3 una franchigia a favore del GI, precisando che tale franchigia non si applica per le penali dovute dal GI per violazione degli obblighi informativi previsti ai punti 2 e 3 della sezione 2.4.2 del PIR stesso;

CONSIDERATO che l'introduzione della franchigia dell'1% a favore del Gestore si colloca nell'ambito del processo autonomo di formazione del PIR;

CONSIDERATO che nel corso dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità il 4 marzo 2015 RFI, interpellata su tale argomento, ha rilevato che la franchigia introdotta *“è rapportata a un livello di gran lunga inferiore rispetto a quelle previste per le imprese ferroviarie”* ed ha motivato la propria decisione di introdurre tale franchigia sulla base: dell'esigenza di garantire l'equilibrio contrattuale, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive; del fatto che il rischio-penali rappresenta per il gestore un rischio non eliminabile, che non può essere neutralizzato tramite leve commerciali di cui il gestore non dispone, tenuto conto che il pedaggio copre soltanto i costi e solo parte di essi;

RITENUTO che la motivazione addotta da RFI circa l'equilibrio contrattuale nell'ambito dell'audizione del 4 marzo 2015, sopra richiamata, non è suffragata dai dati forniti da RFI in data 30 aprile e 9 giugno 2015; da tali dati infatti non emerge alcuna situazione di squilibrio a favore delle imprese ferroviarie; al contrario, la rimodulazione del sistema penali-franchigie elaborata da RFI in attuazione della misura 5.6.1 della delibera 70/2014 implica, secondo la simulazione effettuata da

RFI stessa, un aumento dell'importo complessivo delle penali a carico delle imprese ferroviarie, al netto delle relative franchigie, da € 478.680,23 (consuntivo anno 2014) ad € 1.017.501,24 (simulazione effettuata applicando il nuovo sistema penali-franchigie ai dati – tracce oggetto di soppressione o disdetta, valore del canone per tali tracce – rilevati nel 2014);

CONSIDERATO che l'esistenza di un "rischio non eliminabile" non costituisce una circostanza eccezionale o un elemento di novità del quadro normativo o regolamentare, e che quindi esso non può giustificare, alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. 76/2014, sopra richiamate, la modifica del PIR successivamente alla sua prima pubblicazione;

RILEVATO pertanto che l'introduzione della franchigia a favore del Gestore dell'infrastruttura è avvenuta in contrasto con l'indicazione fornita dall'Autorità al secondo periodo del terzo capoverso della sezione 1.1 dell'allegato alla delibera n. 76/2014, e di conseguenza in contrasto anche con la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. 188/2003, confluito ora nel comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 112/2015, ai sensi del quale *"Il gestore dell'infrastruttura (...) procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione"*;

CONSIDERATO che con Disposizione n. 9 e 10 del 30 giugno 2015 l'Amministratore Delegato di RFI ha emanato rispettivamente il "PIR 2014 edizione giugno 2015" ed il "PIR 2015 edizione giugno 2015";

CONSIDERATO che nel PIR 2014 edizione giugno 2015 e nel PIR 2015 edizione giugno 2015, sopra citati, è stata confermata al punto 1 della sezione 2.4.3 la citata franchigia a favore del GI;

CONSIDERATO che nel PIR 2015 edizione giugno 2015, sopra citato, RFI ha introdotto la disciplina della procedura di accesso (paragrafo 5.2.8.5) e delle tariffe (paragrafo 6.3.3.5) di un nuovo servizio denominato "parking per lunga sosta";

CONSIDERATO che con nota del 30 luglio 2015, inviata a RFI e per conoscenza all'Autorità, Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA ha evidenziato che non si comprende il perimetro del nuovo servizio rispetto al servizio complementare di preriscaldamento e climatizzazione, ed ha contestato la citata modifica al PIR 2015, consistente nell'introduzione del nuovo servizio, *"in quanto avvenuta successivamente all'avvio del processo di allocazione della capacità per il prossimo orario di servizio (dicembre 2015 – dicembre 2016)"*;

CONSIDERATO che nel corso dell'incontro del 3 settembre 2015 presso la sede dell'Autorità, RFI ha motivato la modifica in questione evidenziando che "l'introduzione del servizio è

correlata all'incremento del materiale rotabile che presenta la possibilità, in sosta sul binario, di mantenersi alimentato, riducendo in prossimità dell'orario di partenza i tempi necessari per la riattivazione dei servizi, a vantaggio delle imprese ferroviarie. Per il Gestore è indispensabile normare questa tipologia di servizio, perché esso impatta sulla capacità dell'infrastruttura e sulle modalità di fruizione dell'alimentazione da rete elettrica, con conseguenze sulle attività di manutenzione. Il corrispettivo è determinato in base alle classi di consumo energetico del treno interessato”;

CONSIDERATO

che il servizio di “parking lunga sosta” in esame, prevedendo lo stazionamento di materiale rotabile di trazione con pantografo in contatto con la linea aerea di alimentazione elettrica, implica l'occupazione di capacità di infrastruttura su tratti di linea elettrificati, normalmente asserviti ad altre attività di preminente interesse regolatorio, quali la circolazione e la manovra di materiale a trazione elettrica;

OSSERVATO

inoltre che, da quanto emerso nel citato incontro del 3 settembre 2015 e nell'istruttoria, non sussistono circostanze eccezionali o elementi di novità del quadro normativo o regolamentare che possano giustificare, alla luce delle richiamate indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. 76/2014, la modifica unilaterale del PIR, su iniziativa del Gestore, successivamente alla sua prima pubblicazione;

RILEVATO

pertanto che la citata modifica al PIR 2015, consistente nell'introduzione del nuovo servizio denominato “parking per lunga sosta”, è avvenuta in contrasto con l'indicazione fornita dall'Autorità al secondo periodo del terzo capoverso della sezione 1.1 dell'allegato alla delibera n. 76/2014, e di conseguenza in contrasto anche con la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. 188/2003, confluito ora nel comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 112/2015, ai sensi del quale *“Il gestore dell'infrastruttura... procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione”*;

RILEVATO

inoltre che la citata modifica al PIR 2015, consistente nell'introduzione del nuovo servizio denominato “parking per lunga sosta”, risulta adottata unilateralmente dal Gestore in quanto non preceduta dalla prevista preventiva consultazione;

RITENUTO

per quanto illustrato di impartire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., ai sensi del d.lgs. 112/2015 e del d.l. 201/2011, prescrizioni relative al PIR 2014 e 2015, limitatamente alle parti oggetto di modifica su iniziativa di RFI stessa, sopra menzionate;

DELIBERA

1. Si prescrive a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.:
 - 1.1. di espungere dalla sezione 2.4.3 del PIR 2014 e del PIR 2015 la previsione di una franchigia a favore del Gestore dell'infrastruttura, sulle penali da esso dovute;
 - 1.2. di espungere dal PIR 2015 i paragrafi 5.2.8.5 e 6.3.3.5 relativi al nuovo servizio denominato "parking per lunga sosta";
2. il PIR 2014 ed il PIR 2015, emendati sulla base delle prescrizioni di cui al punto 1, dovranno essere pubblicati, sul sito web di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità. Dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito, RFI dovrà darne tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati;
3. la presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità e comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. a mezzo PEC all'indirizzo segreteriaacda@pec.rfi.it.

Torino, 9 ottobre 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi